

INDICE

ICI: approvato il nuovo bollettino	1	Altre norme che limitano la deduzione degli interessi	17
Premessa	1	Legittimo accertamento induttivo per l'avvocato che emette poche fatture	19
Nuovo bollettino Ici	1	Il fatto	19
Versamento Ici	2	Cenni sull'accertamento induttivo	19
Evasione: redditometro e studi di settore insieme	3	Utilizzo delle presunzioni in ambito tributario	20
Premessa	3	Analisi dei giudici	20
Elementi indicativi di capacità contributiva	3	Conclusioni della Cassazione	21
Liste selettive	4	Beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione	23
Fabbricati "D" delle imprese: aggiornati i coefficienti ICI	5	Il regime transitorio per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione	23
Il Decreto	5	I requisiti della novità e della materialità dei beni	23
Coefficienti aggiornati e calcolo Ici	5	L'irrelevanza dell'imputazione dell'ammortamento a Conto economico	24
Valenza probatoria delle movimentazioni bancarie	7	Il periodo temporale di entrata in funzione del cespite	24
La vicenda processuale	7	CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO	27
La sentenza n. 6617/2009	7		
La sentenza n. 13819/2007	8		
Considerazioni	9		
Intestazione fiduciaria	9		
La questione della "riferibilità" dei movimenti bancari	10		
Conclusioni	11		
Calcolo degli interessi deducibili: utilizzo in "automatico" per il ROL	13		
Riporto degli interessi passivi	14		
Calcolo del ROL	14		
Utilizzo del ROL	15		

ICI: APPROVATO IL NUOVO BOLLETTINO

A cura di Antonio Gigliotti
Studio Tributario "Gigliotti & Associati"

Approvati in data **25 marzo 2009**, con **tre decreti** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, **i nuovi bollettini di conto corrente postale** per i versamenti di Ici, imposta di scopo e somme dovute in seguito ad accertamenti dei tributi locali.

Oggetto di trattazione del presente lavoro è il nuovo **bollettino per il versamento dell'Ici**.

Premessa

Con **tre decreti**, tutti datati **25 marzo 2009**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato **i nuovi bollettini di conto corrente postale per i versamenti:**

- **dell' Ici** (decreto 25.03.2009, pubblicato in G.U. n. 74 del 30.03.2009);
- **dell'imposta di scopo** (decreto 25.03.2009, pubblicato in G.U. n. 75 del 31.03.2009);
- **delle somme dovute in seguito ad accertamenti dei tributi locali** (decreto 25.03.2009, pubblicato in G.U. n. 76 del 01.04.2009).

Oggetto del presente lavoro è il **bollettino per il versamento dell'Ici** approvato con il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, datato **25 marzo 2009** e pubblicato in G.U. n. 74 del 30 marzo 2009.

Nuovo bollettino Ici

Il **nuovo bollettino di conto corrente postale approvato dal primo dei tre D.M. 25.03.2009** deve essere utilizzato a decorrere dai **pagamenti in acconto riferiti all'annualità 2009**, per il versamento, **entro il prossimo 16 giugno**, dell'imposta comunale sugli immobili a favore del:

- **comune**, nel caso di riscossione diretta del tributo ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- **agente della riscossione**, che provvede alla riscossione del tributo ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- **soggetto a cui l'ente locale**, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, **ha affidato la riscossione del tributo**.

La modifica apportata rispetto al vecchio bollettino consiste **nell'eliminazione delle caselle** nelle quali si sarebbero dovuti riportare **gli importi riferiti alla «ulteriore detrazione statale» per l'abitazione principale**, pari all'1,33 della base imponibile Ici prevista dal comma 2-bis dell'art. 8, del dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Quest'ultima norma è stata, infatti, abrogata dall'art. 1, comma 3, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con la conseguenza che:

- **l'indicazione di tale ulteriore detrazione**, che era stata ritenuta essenziale tanto da indurre alla riformulazione dei precedenti bollettini, **attualmente, di fronte all'introduzione dell'esenzione Ici per l'abitazione principale, appare del tutto incongruente**.

Si riporta, nella pagina seguente, **il nuovo modello di bollettino**, approvato dal citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2009, **da utilizzare per il versamento Ici**.

EVASIONE: REDDITOMETRO E STUDI DI SETTORE INSIEME

A cura di Antonio Gigliotti
Studio Tributario "Gigliotti & Associati"

Il redditometro rinforza gli studi di settore. I contribuenti segnalati grazie alle liste approntate dalla motorizzazione civile e dagli atti di registro potranno, infatti, essere accertati anche sulla base della categoria reddituale di appartenenza (impresa o lavoro autonomo). L'indicazione è contenuta nella **comunicazione di servizio n. 14 del 9 marzo 2009 dell'Agazia delle Entrate.**

Premessa

Come noto, **il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche basato sulla differenza tra il reddito dichiarato dal contribuente e la sua capacità di spesa come deriva dalla disponibilità di specifici beni indicativi di capacità contributiva.**

L'accertamento sintetico, **previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973**, può trovare applicazione quando ci si trova in presenza di indici di capacità contributiva che facciano fondatamente presumere che il contribuente sia in possesso di redditi superiori a quelli dichiarati.

L'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 detta, nello specifico, le regole per la sua applicazione stabilendo, al quarto e quinto comma, che:

- l'ufficio può, **in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente** in relazione al contenuto induttivo di alcuni elementi e circostanze. A tal fine, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, **dovrà stabilire le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito, in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto. È comunque facoltà del contribuente dimostrare**, anche prima della notificazione dell'accertamento, **che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.** L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Ai sensi della sopraindicata norma dunque, **l'ufficio può determinare sinteticamente**, ossia sulla base di stime e di presunzioni, **il reddito complessivo** se:

- esistono elementi e circostanze di fatto certi (es. acquisto o possesso di beni immobili, autovetture, yacht);
- il reddito complessivo accertabile si discosta, per due o più anni consecutivi, di almeno ¼ rispetto a quello dichiarato.

Elementi indicativi di capacità contributiva

Per determinare il reddito e superare le incertezze di stima, sono stati individuati alcuni **elementi indicativi di capacità contributiva e la loro precisa quantificazione.**

Tali elementi sono in particolare:

- aeromobili (elicotteri da turismo, alianti, deltaplani a motore);
- navi con stazza superiore a 50 tonnellate e imbarcazioni da diporto;
- autoveicoli e altri mezzi di trasporto a motore (camper, autocaravan, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc);
- roulotte;
- residenze principali e secondarie;
- collaboratori familiari;
- cavalli da corsa o da equitazione;
- assicurazioni di ogni tipo.

A questi elementi ordinari, ricorda l'Agazia delle Entrate, in riferimento alla partenza del piano straordinario di controlli per il triennio 2009-2011 previsto dall'art. 83, comma 8, D.L. n. 112/2008, andranno aggiunti altri elementi indicativi come:

- mutui consistenti;
- disponibilità di posti barca;
- iscrizioni a circoli esclusivi;
- ristrutturazioni e arredi di lusso;
- frequentazione di case da gioco;
- acquisto di quadri, sculture, gioielli di pregio e frequentazione di aste;
- partecipazioni a rally o gare di motonautica;
- rate consistenti per scuole costose;
- crociere e viaggi;
- quote di riserve di caccia o pesca;
- servizi di guardiania e body guard e poi,

- incrementi patrimoniali determinati dall'acquisto di immobili, azioni, titoli di stato, obbligazioni.

Liste selettive

Al fine di fornire agli Uffici strumenti di ausilio alla selezione di posizioni soggettive che rilevano ai fini dell'accertamento sintetico, sono state recentemente aggiornate e conseguentemente rese note dall'Agenzia delle Entrate, con la **comunicazione di servizio spedita dalla stessa ai propri uffici n. 14/2009**, delle **specifiche liste selettive**, quali:

- **lista selettiva AU "Autovetture"**, con la quale:
 - sono segnalate le persone fisiche che, sulla base dei dati forniti dalla Direzione Generale della Motorizzazione, risultano aver immatricolato nell'anno 2004 autovetture di potenza fiscale uguale o superiore a 21 CV e per le quali il "reddito complessivo netto convenzionale" per i periodi d'imposta 2003 e 2004 è risultato non coerente per almeno un quarto con il reddito imponibile dichiarato per i medesimi periodi d'imposta;
- **lista selettiva T "Incrementi patrimoniali"**, con la quale:
 - sono segnalate le persone fisiche che hanno dichiarato per il periodo d'imposta 2003 e 2004 imponibili incongruenti

rispetto alla consistenza degli esborsi (compravendite e conferimenti di somme di denaro, ecc.) risultanti dagli atti stipulati e registrati negli anni dal 2003 al 2008.

Con la stessa comunicazione l'Agenzia delle Entrate ha manifestato, inoltre, l'intenzione di far **debuttare insieme, come strumenti utili alla lotta all'evasione, gli studi di settore e il redditometro** per quei beni e servizi riconducibili ad attività d'impresa o di lavoro autonomo che finora hanno avuto rilevanza fiscale solo nell'ambito dell'accertamento del reddito delle relative categorie, ossia gli **studi di settore** e non anche per il **redditometro**.

Il legame tra i due istituti renderà di gran lunga più difficile per i contribuenti sopraindicati e non risultanti in linea con Gerico spuntarla in contraddittorio. Sarà proprio in tale sede, infatti, secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, che l'ufficio dovrà valorizzare gli **elementi di capacità contributiva in suo possesso in modo da conferire maggiore sostenibilità all'accertamento stesso**.

<p>Il redditometro, in sostanza, potrà essere utilizzato dal Fisco per fornire quell'ulteriore elemento necessario per motivare l'accertamento fondato sugli studi di settore.</p>

FABBRICATI "D" DELLE IMPRESE: AGGIORNATI I COEFFICIENTI ICI

A cura di Antonio Gigliotti
Studio Tributario "Gigliotti & Associati"

Sono stati **aggiornati, con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2009, i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI).**
Per l'anno 2009, il coefficiente è stato fissato all'**1,04**.

Il Decreto

È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2009 il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 marzo 2009**, con il quale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 (che rinvia all'art. 7 del D.L. 333/1992, convertito con modificazioni dalla L. 359/1992), sono stati **aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta nel 2009.**

Predisposto dalla Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, il sopraindicato decreto 23 marzo 2009 contiene **l'elenco dei coefficienti che consentono di quantificare l'Ici per gli immobili che presentano appunto le seguenti caratteristiche:**

- sono classificabili nel gruppo D;
- appartengono ad imprese;
- sono distintamente contabilizzati;
- sono sforniti di rendita catastale.

Per i fabbricati aventi le caratteristiche sopraindicate, l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, fissa una specifica modalità di determinazione del valore, ai fini Ici.

Tale modalità di calcolo prevede, nello specifico, **una particolare procedura che si distingue da quella di determinazione ordinaria della base imponibile degli altri immobili.**

La norma in questione stabilisce, in particolare, che:

- **il loro valore deve essere fissato alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri indicati nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333, dell'11 luglio 1992, cioè, applicando i coefficienti che vengono annualmente aggiornati da un apposito decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze.**

Coefficienti aggiornati e calcolo Ici

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2009, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i **coefficienti**, così come aggiornati dal Decreto del 23 marzo 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2009 = 1.04				
2008	1.09		1995	1.60
2007	1.12		1994	1.65
2006	1.16		1993	1.68
2005	1.19		1992	1.70
2004	1.26		1991	1.73
2003	1.30		1990	1.81
2002	1.35		1989	1.90
2001	1.38		1988	1.98
2000	1.43		1987	2.14
1999	1.45		1986	2.31
1998	1.47		1985	2.47
1997	1.50		1984	2.64
1996	1.55		1983	2.80
per l'anno 1982 e anni precedenti = 2.97				

Tali coefficienti, secondo quanto precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, **per calcolare l'Ici devono essere poi:**

- applicati al valore dell'immobile costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili.

Al valore ottenuto, che costituisce la base imponibile, deve essere, quindi, applicata l'aliquota che il comune ha deliberato per detti immobili e dall'insieme di queste operazioni si ottiene, così:

- **l'importo dell'Ici da pagare.**

Osserva

Si sottolinea che **il metodo di determinazione del tributo sopra illustrato si applica fino all'anno in cui gli immobili in questione vengono iscritti in catasto con regolare attribuzione di rendita.**

Successivamente all'iscrizione in catasto, per il calcolo dell'imposta, si dovranno applicare i criteri ordinari.

VALENZA PROBATORIA DELLE MOVIMENTAZIONI BANCARIE

Tratto dalla rivista IPSOA "Pratica Fiscale e Professionale" n. 19 dell'11 maggio 2009
A cura di Salvatore Servidio

LA NOVITÀ

► Accesso ai dati bancari

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 6617/2009), in tema di accertamento IRPEF, non è sufficiente che il contribuente dimostri "genericamente" di aver fatto affluire su un conto allo stesso intestato, nell'esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova "analitica" dell'inerenza della sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto.

► Riferimenti di giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. trib., sentenza del 19 marzo 2009, n. 6617

La vicenda processuale

La vicenda trattata dalla sentenza n. 6617 del 19 marzo 2009 della Corte di Cassazione concerne l'**opposizione alla notifica di un avviso di rettifica** in materia di IRPEF e ILOR emesso dal preesistente Ufficio imposte dirette, sulla scorta delle risultanze di un Processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva proceduto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, punto 2), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al riscontro delle movimentazioni bancarie nei confronti di una contribuente.

Con tale atto l'ente impositore provvedeva ad **elevare il reddito complessivo dichiarato**, a cui la contribuente opponeva l'argomentazione che i **conti bancari** verificati, in realtà, all'epoca dei fatti, erano stati **gestiti da un da un terzo** per suo conto (nella fattispecie un ragioniere commercialista, consulente aziendale), salvo alcune operazioni personali di importo limitato.

La Commissione tributaria provinciale adita dichiarava **inammissibile il ricorso** per mancata nomina del difensore tecnico, la cui sentenza veniva appellata dalla contribuente medesima, rilevando che la nomina del difensore era intervenuta comunque antecedentemente alla discussione del ricorso nella prima udienza. La doglianza veniva accolta, in via preliminare, dalla Commissione tributaria regionale, passando conseguentemente a decidere nel merito la controversia, che anche su tale aspetto veniva risolta favorevolmente all'appellante.

A tal fine Commissione regionale ha ritenuto veritiera la circostanza dedotta che il nominato consulente, nel frattempo divenuto coniuge della contribuente, faceva affluire sul conto corrente di quest'ultima movimentazioni bancarie riconducibili a società ed enti dallo stesso rappresentati nell'esercizio della propria professione, rilevando inoltre che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe invece provato che l'appellante "fosse coinvolta nelle operazioni finanziarie in questione né aveva dedotto che la stessa avesse dimostrato capacità reddituali sensibilmente in eccesso rispetto alla sua dichiarazione del reddito ai fini fiscali".

Per la cassazione della sentenza del giudice del riesame ricorreva, quindi, l'Agenzia delle Entrate soccombente, affidando il gravame ad un unico, articolato, motivo di impugnazione, con cui ha dedotto **violazione di legge** (art. 32, D.P.R. n. 600/1973) e contestuale **omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione** su un punto decisivo della controversia.

La sentenza n. 6617/2009

La Corte di Cassazione ritiene le argomentazioni difensive della ricorrente meritevoli di accoglimento e, cassando con rinvio la sentenza impugnata, sostiene che la motivazione addotta dalla Commissione del riesame:

- a) in punto **di fatto**, è del tutto apodittica laddove afferma che la gestione pressoché integrale, da parte del consulente dei conti bancari della contribuente, sarebbe stata documentata;
- b) in punto **di diritto**, è "chiaramente contraddittoria ed erronea", laddove rileva che unitamente alle operazioni positive sui conti correnti, sono stati contabilizzati prelevamenti per un rilevante importo, i quali - costituendo comunque pagamenti eseguiti - "avrebbero dovuto, in ogni caso, condurre all'abbattimento corrispondente del reddito accertato".

A sostegno delle suddette considerazioni, postulate negli schemi difensivi dall'Amministrazione finanziaria, la Suprema Corte chiarisce - ancora una volta - che l'art. 32, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973 prevede, per gli accertamenti nei confronti dei **oggetti con obbligo di tenuta della contabilità** (ossia nei confronti dei soggetti

esercenti attività d'impresa o arti e professioni) (artt. 13 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973), di considerare direttamente come **ricavi** i **prelevamenti** e in generale consente di porre a **base degli accertamenti** i dati e gli elementi risultanti dai conti.

La giurisprudenza di legittimità interpreta detta disposizione nel senso che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, anche al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dalla stessa norma (art. 32, D.P.R. n. 600/1973) (che espressamente prevede che i prelevamenti e i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa), non è sufficiente al contribuente dimostrare solo "genericamente" di avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell'esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca "la **prova analitica della inerenza alla sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto**" (Cass., sentenza n. 13819 del 13 giugno 2007) (in applicazione del suddetto principio, con la richiamata sentenza n. 13819/2007, la Suprema Corte ha cassato la decisione con la quale la Commissione tributaria aveva accolto l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento notificato ad un "amministratore di condominio", ritenendo che, dalla natura stessa dell'attività svolta dal ricorrente, potesse desumersi che le somme da questi depositate sul proprio conto corrente gli erano state affidate dai condomini per il pagamento degli oneri condominiali).

Infine, sul piano dell'**onere probatorio** di cui all'art. 2697 codice civile, la Cassazione ha ritenuto "erroneo" il convincimento del giudice di appello che pone a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di provare, nella specie:

- il coinvolgimento del contribuente nelle operazioni finanziarie del suo consulente/coniuge,
- l'esistenza di una capacità di spesa compatibile con l'ammontare dei suoi movimenti bancari.

Al riguardo, anche al di là della presunzione legale puntualizzata dall'art. 32, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 600/1973, come si specificherà nel prosieguo, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, in ipotesi di accertamento delle imposte sui redditi, come ripetutamente rimarcato dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 16423 del 18 giugno 2008; n. 11205 del 16 marzo 2007; n. 1709 del 26 gennaio 2007; n. 3106 del 13 febbraio 2006; n. 17841 del 3 settembre 2004; n. 10802 del 24 luglio 2002; n. 16198 del 27 dicembre 2001; n. 13478 del 30 ottobre 2001), **spetta**:

- **all'Amministrazione finanziaria** dimostrare, ex art. 2697, comma 1, codice civile, l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata

(fornendo quindi la prova di elementi e circostanze indici di maggiore capacità contributiva),

- **al contribuente** l'onere di provare, ex art. 2697, comma 2, codice civile, i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa pretesa su cui l'Amministrazione ha fondato l'atto impositivo.

La sentenza n. 13819/2007

In effetti, con riguardo alla questione della validità dell'accertamento fondato sui conti correnti bancari, è necessario precisare, anche con il riferito richiamo espresso alla sentenza n. 13819/2007, che in tema di **accesso ai dati bancari** costituisce massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cassazione n. 9103 del 5 luglio 2001) che in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, in virtù della presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, sia i **prelevamenti** che i **versamenti** operati **su conti correnti bancari** vanno **imputati a ricavi conseguiti nella propria attività d'impresa**, se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito. Più specificamente (Cass. n. 7174 del 25 marzo 2009), la norma invocata impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili. Infatti, posto che, in materia, sussiste **inversione dell'onere della prova**, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità (Cass., sentenza n. 25365 del 5 dicembre 2007).

Sotto tale ultimo profilo probatorio, la Corte di Cassazione ha affermato che la ricorrenza dei presupposti per il ricorso a presunzioni semplici basate su operazioni in conto corrente bancario, la prova liberatoria, che il meccanismo comune ad ogni presunzione spostata sul contribuente, si commisura necessariamente alla **natura e consistenza degli elementi utilizzati dall'Amministrazione**; la valutazione di tali elementi non si traduce in un'automatica assimilazione delle operazioni in conto corrente a corrispettivi non dichiarati, ma richiede un **apprezzamento**, eminentemente fattuale, **della forza presuntiva** attribuibile a quelle operazioni, alla luce della prova liberatoria offerta dal contribuente, **censurabile** in sede di legittimità soltanto **per i vizi motivazionali** previsti dall'art. 360, n. 5), c.p.c. (Cass. n. 19947 del 14 ottobre 2005; n. 7344 del 15 marzo 2003).

La circostanza che il contribuente riceva sul proprio conto corrente rimesse altrui non è idonea di per sé, ai fini di cui trattasi, ad escludere la totale imputabilità di tutte le movimentazioni bancarie direttamente alla intestataria del conto corrente in assenza di elementi contrari in tal senso.

In siffatti contesti, affinché la motivazione della sentenza della Commissione di merito non sia censurabile sotto tale profilo per inadeguatezza, necessita che i giudici dell'appello devono farsi carico di verificare, in base alla prova liberatoria offerta dal contribuente, quali fossero le singole **movimentazioni bancarie riferibili** direttamente **all'attività** di amministratore di condominio per poter conseguentemente escludere che le stesse non costituissero ricavi non dichiarati.

La **prova liberatoria** per le finalità di cui trattasi non può essere solo generica e cioè relativa all'attività esercitata, ma deve essere altresì, **specificata** in quanto, stante la presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, se il contribuente utilizza il conto corrente a lui personalmente intestato anche per movimentare somme di terzi, deve fornire la **prova** specifica - **rectius analitica - della riferibilità di ogni movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di danaro altrui**, diversamente la rispettiva operazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato. E' appena il caso di precisare, infine, che in riferimento all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, costituendo questa "fonte legale", non necessita anche della ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 codice civile per le presunzioni "non legali" o c.d. "semplici" (cfr. Cass. 11 febbraio 2009, n. 3326, 5 febbraio 2007, n. 2438; 28 ottobre 2005, n. 21071; 5 luglio 2001, n. 9103).

Considerazioni

È proprio partendo da queste considerazioni che prende le mosse, con un ragionamento a contrario ed in linea con il consolidato orientamento di legittimità, sia la motivazione della sentenza n. 6617/2009 sia quella della sentenza richiamata n. 13818/2007.

In quest'ultima, in particolare, il cui ragionamento è ovviamente sovrapponibile alla questione di fatto trattato nella prima, il Supremo Collegio, facendo proprio l'assunto dell'Amministrazione finanziaria per la quale non sussistendo per l'amministratore di condominio "alcun obbligo di maneggio di danaro altrui come se fosse proprio, dovendo caso mai la contribuente dimostrare che le singole movimentazioni bancarie a lei ascrivibili fossero state poste in essere con danaro altrui", rileva che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, proprio in virtù della presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, "la prova

liberatoria, che il meccanismo comune ad ogni presunzione sposta sul contribuente, si commisura necessariamente alla natura e consistenza degli elementi utilizzati dall'Amministrazione".

Correlativamente, però, anche "la circostanza che la contribuente riceveva sul proprio conto corrente rimesse altrui non è idonea di per sé ad escludere la totale imputabilità di tutte le movimentazioni bancarie direttamente riferibili alla intestataria del conto corrente, in assenza di elementi contrari in tal senso".

Da qui si è imposta un'unica soluzione: la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, affinché il giudice del riesame valuti le prove liberatorie specifiche in termini di "inerenza all'attività di maneggio di danaro altrui di ogni singola movimentazione del conto" (sentenza n. 6617/2009) offerta dalla contribuente, analizzando in rapporto al caso trattato, "quali fossero le singole movimentazioni bancarie riferibili direttamente all'attività di amministratore di condominio, per poter conseguentemente escludere che le stesse non costituissero corrispettivi non dichiarati" (sentenza n. 13819/2008).

E, infatti, il **contribuente** a dover provare - secondo i principi generali che sorreggono l'onere probatorio - di essere **estraneo ai flussi finanziari rintracciabili dal proprio conto bancario** e al **giudice** del rinvio adeguarsi ai riferiti **principi di diritto** enunciati ormai da un profluvio di univoci pronunciamenti della Suprema Corte.

Intestazione fiduciaria

Anche se non ricorre nella fattispecie in trattazione, è interessante richiamare il correlato principio stabilito in tema di intestazione di conti correnti bancari dalla Sezione III civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 8127 del 3 aprile 2009, la quale, sostanzialmente, ha delimitato **l'ambito di operatività dell'intestazione fiduciaria**, sottraendo da questo istituto tutti i casi in cui, anche per motivi commerciali, ci si intesti il conto bancario di fatto gestito da un parente, stabilendo che colui che si intesta un conto corrente ne risponde sempre personalmente verso gli illeciti fatti ai terzi, anche se completamente ignaro delle operazioni scorrette.

In particolare, nella sentenza richiamata la Suprema Corte ha fissato il seguente principio di diritto: "Qualora un soggetto acconsenta, su richiesta dell'altro, di intestarsi un conto corrente in via fiduciaria, cioè con l'intesa che le somme che su di esso transitino sono di pertinenza dell'altro soggetto, che costui avrà in concreto la gestione del conto e che essa sarà, però, utilizzata per lo svolgimento di un'attività lecita di detto soggetto, **l'intestataria del conto** (fiduciario) è tenuto, per il fatto stesso di apparire verso i terzi come intestataria del conto

ed a maggior ragione per il fatto di non averne la concreta gestione, a **esercitare la necessaria vigilanza** sul rispetto da parte di quel soggetto alla finalizzazione dell'utilizzo del conto corrente esclusivamente all'esercizio dell'attività, conforme agli accordi presi. Ne consegue che qualora l'intestatario ometta di esercitare tale vigilanza, disinteressandosi completamente della gestione del conto (astendosi di controllare gli estratti conto e rimettendoli senza leggerli all'altro soggetto, firmando assegni in bianco che venivano riempiti dal medesimo e non preoccupandosi neppure di conoscere quale fosse l'importo accreditato), e **l'altro soggetto utilizzi il conto corrente per realizzare un illecito in danno di terzi**, l'intestatario del conto corrente può rispondere sul piano causale a titolo di imprudenza e negligenza ai sensi dell'art. 2043 codice civile, del danno cagionato ai terzi per effetto dell'illecito".

Gli assunti della sentenza citata rimandano alla considerazione che l'attuale assetto normativo, che consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alle indagini finanziarie nei confronti del contribuente, è rappresentato dagli artt. 32, comma 1, n. 2) e n. 7), del D.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2) e n. 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come innovati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 32/E del 19 ottobre 2006).

In particolare, gli artt. 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972 attribuiscono all'**Amministrazione finanziaria il potere di richiedere** agli intermediari bancari e finanziari **dati e notizie** relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti.

Per le imposte dirette, l'art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973 prevede che:

- gli **accrediti** effettuati sui rapporti finanziari, qualora il contribuente non dimostri di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o che le operazioni, cui gli stessi si riferiscono, non hanno rilevanza fiscale, si considerano **ricavi o compensi**;
- i **prelevamenti** effettuati e non risultanti dalle scritture contabili, in assenza di indicazione del beneficiario da parte del contribuente, sono considerati **ricavi** ovvero **compensi**.

Ai fini IVA, l'art. 51, comma 2, n. 2), secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 prevede invece che:

- i **versamenti** effettuati devono essere considerati, in difetto di giustificazione da parte del contribuente, **cessioni di beni e/o prestazioni di servizio rese in nero**;
- i **prelevamenti** effettuati vanno, invece, considerati **acquisti e/o utilizzi di prestazioni di servizio in evasione d'imposta**, sempreché il contribuente non

fornisca prova di averne tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero che non si riferiscono ad operazioni imponibili.

L'**Amministrazione finanziaria** non è, quindi, obbligata a fornire dimostrazioni circa la riferibilità di ogni movimentazione bancaria non dichiarata dal contribuente all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, essendo sufficiente che **provi di non aver ricevuto dall'interessato chiarimenti o giustificazioni esaurienti** in ordine alle stesse.

La questione della "riferibilità" dei movimenti bancari

La Suprema Corte, intervenendo più volte sulla specifica materia (ex plurimis, sentenze 14 novembre 2008, n. 27186; 30 marzo 2007, n. 7957; 21 marzo 2007, n. 6743; 14 novembre 2003, n. 17243), ha posto precisi **limiti**, al fine di evitare che la presunzione di imponibilità di cui all'art. 32, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 51, comma 2, n. 2), D.P.R. n. 633/1972, si trasformi da legittimo strumento di indagine a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, in arbitrario ed illegittimo mezzo istruttorio, lesivo del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva costituzionalmente garantiti.

In particolare, i giudici di legittimità, nell'esaminare la "presunzione legale di imponibilità delle movimentazioni bancarie", si sono onerati di razionalizzarne l'ambito applicativo, con lo scopo di eludere gli effetti distorsivi palesati dalla casistica giurisprudenziale pervenuta al loro vaglio.

In tale prospettiva, la Suprema Corte, ha stabilito precisi **criteri di ripartizione dell'onus probandi**, per consentire all'Amministrazione finanziaria di provare, comunque, la **fondatezza della propria pretesa** (anche se derivante da movimentazioni desunte da rapporti bancari formalmente intestati a terzi), sottraendo, però, nel contempo, il contribuente dall'onere di giustificare le movimentazioni di un conto corrente altrui, pena l'inaccettabile utilizzazione di tali risultanze nei suoi confronti.

Sulla base dei principi elaborati dalla Suprema Corte, pertanto, **per i conti del contribuente** - e solo per essi - opera la **presunzione iuris tantum** (relativa, che ammette la prova contraria) della riconduzione ad operazioni imponibili, delle relative risultanze, salvo che il titolare dimostri che i movimenti dei conti correnti bancari siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione.

In queste ipotesi, quindi, si configura un preciso **onere probatorio a carico del contribuente** che non voglia vedersi opposta la presunzione di ricavi o compensi di cui ai citati artt. 32, primo comma, D.P.R. n. 600/1973 e 51, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972.

Di converso, per i **conti intestati a soggetti diversi dal contribuente**, la presunzione legale iuris tantum non opera nei confronti del soggetto accertato, dovendosi riferire i relativi movimenti al titolare del conto, salvo che l'ente impositore si oneri di reperire ed indicare gli elementi in base ai quali l'intestazione ai terzi debba considerarsi fittizia o, comunque, non attendibile, così da rendere verosimile e legittimare l'effettiva disponibilità in capo al contribuente cui, conseguentemente, andranno imputate le posizioni attive e passive annotate nei conti.

E' evidente che una semplice "delega" ad operare sul conto bancario non è sufficiente ad avallare la riferibilità delle sue risultanze al "delegato", salvo che se ne dimostri la sua operatività sul conto medesimo nell'ambito dell'attività oggetto di accertamento.

Si deve, quindi, ritenere che la presunzione di cui trattasi possa operare solo laddove sia provata la riferibilità del rapporto bancario acquisito al soggetto destinatario della rettifica.

Diversamente opinando, si configura l'inaccettabile utilizzazione di un **duplice procedimento presuntivo**, consistente, per l'appunto, nell'ipotizzare a carico di un determinato soggetto la **percezione di proventi in evasione d'imposta** o il **sostenimento di spese non fatturate**, facendo leva su un fatto del tutto indimostrato, qual è l'attribuzione, in via meramente presuntiva, della titolarità di un conto intestato a terzi o, comunque, di un rapporto bancario non facente capo al contribuente.

Chiudendo sul punto, si può constatare (sentenza n. 27186/2008) che:

- vige una **presunzione ex lege** di attribuzione a ricavi dei movimenti sui conti bancari direttamente intestati al contribuente, con la conseguenza che le singole operazioni sono poste a base degli accertamenti analitici (art. 39, primo comma, D.P.R. n. 600/1973), se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che tali movimenti si riferiscono ad operazioni non imponibili;
- la presunzione ex lege **non** si applica nell'ipotesi in cui i **conti bancari** siano **intestati esclusivamente a persone**

diverse, solo perché **legate da vincoli familiari o commerciali**, salvo che l'Amministrazione finanziaria provi che l'intestazione a terzi sia fittizia e che le posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti sono imputabili al contribuente medesimo.

Conclusioni

Nella fattispecie esaminata dalla sentenza n. 6617/2009 non si è, invece, in presenza né di interposizioni fittizie né di intestazioni fiduciarie del conto corrente bancario relativo all'attività di impresa esercitata, ma sussiste soltanto l'ingerenza (consenziente) di un parente/amministratore nella gestione del conto intestato effettivamente alla contribuente, sui cui però vengono fatte transitare movimentazioni di pertinenza anche di soggetti terzi.

In siffatta evenienza, quindi, il contribuente è tenuto, non solo a **giustificare le movimentazioni** ad esso stesso inerenti, ma anche a **dimostrare di essere estraneo alle operazioni finanziarie contabilizzate sul suo conto ma riferibili a soggetti estranei**, pena l'imputabilità a reddito anche di tali valori, secondo la presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.

Circostanza questa che non esclude, in ipotesi, eventuale responsabilità civile del contribuente per la descritta modalità operativa, laddove venissero procurati danni ai terzi interessati (le società ed enti dei quali si sono utilizzati i loro valori monetari in termini di depositi e prelevamenti), in virtù ed in conseguenza di detta gestione, come deciso dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza n. 8127/2009.

Pertanto, si riassumono in conclusione i punti di rilievo cristallizzati dalla sentenza n. 6617/2009:

- il **transito di denaro** sul conto bancario del coniuge **legittima la maggiore IRPEF** accertata;
- la **presunzione di reddito** opera anche nei confronti dei **parenti del coniuge/consulente** che maneggia denaro altrui;
- è **a carico del contribuente la prova dell'“estraneità”** alle operazioni finanziarie appostate sul suo conto.

CALCOLO DEGLI INTERESSI DEDUCIBILI: UTILIZZO IN “AUTOMATICO” PER IL ROL

Tratto dalla rivista IPSOA “Pratica Fiscale e Professionale” n. 20 del 18 maggio 2009
A cura di Antonio Mastroberti

LA NOVITÀ

► **Deducibilità degli interessi passivi**

Con la circolare n. 19/E del 2009, l’Agenzia delle Entrate diffonde i chiarimenti ufficiali in merito al meccanismo di calcolo degli interessi deducibili e delle eccedenze da riportare in avanti:

- il confronto tra ROL e interessi passivi netti è strutturato in modo da prevedere un utilizzo automatico del ROL ogniqualvolta si registri una situazione di eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi, pena la definitiva inutilizzabilità dello stesso;
- in caso di contestuale presenza di ROL disponibile e di perdite fiscali pregresse, l’eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili dovrà essere compensata prioritariamente con l’eccedenza di ROL e, una volta esaurita questa, mediante le perdite pregresse.

► **Riferimenti di prassi**

Agenzia delle Entrate, Circolare 21 aprile 2009, n. 19/E

Con la circolare n. 19/E del 21 aprile 2009, l’Amministrazione finanziaria diffonde il proprio pensiero in merito alle concrete modalità applicative della nuova disciplina di **deducibilità degli interessi passivi**, introdotta con l’art. 1, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008), la quale trova in queste ore il primo vero banco di prova per le imprese, alle prese con la chiusura dei bilanci dell’esercizio 2008, con i relativi versamenti delle imposte, e, da ultimo, con i non trascurabili riflessi di ordine dichiarativo della disciplina implementata nell’art. 96 del T.U.I.R.

Il documento di prassi in esame presenta interessanti chiarimenti per gli operatori del settore, a partire dall’emersione di un forte legame tra il trattamento dei predetti interessi e quello riservato alle perdite d’impresa.

In via preliminare va ricordato che, con le nuove regole introdotte dalla legge Finanziaria per il 2008, la disciplina di deducibilità degli interessi passivi valida per i soggetti IRPEF non ricalca quella prevista dall’attuale versione dell’art. 96 del T.U.I.R., essendo previsto (art. 61 del T.U.I.R.) unicamente un *pro rata* di deducibilità

degli interessi passivi che riprende, essenzialmente, quanto già previsto dalla previgente versione dell’art. 96 del T.U.I.R., e per il quale sussiste adesso un esplicito riferimento ai soli interessi passivi “*inerenti*” l’esercizio d’impresa, per cui vanno esclusi, all’atto di calcolare il predetto *pro rata* di deducibilità, gli interessi passivi che non afferiscono all’esercizio dell’impresa (va comunque ricordato che la cd. *thin cap* ed il *pro rata* patrimoniale erano applicabili sia ai soggetti IRES che ai soggetti IRPEF).

Si tratta, secondo il pensiero dell’Agenzia delle Entrate, di un percorso a parte che trova radice in esigenze di **semplificazione** in ordine alle **regole di deducibilità** degli interessi passivi dal reddito di impresa dei soggetti IRPEF, e che va applicato da tutti i soggetti IRPEF che conseguono redditi d’impresa, quali gli imprenditori individuali, le imprese familiari, le imprese coniugali, le società in nome collettivo e società ad esse equiparate, le società in accomandita semplice.

In particolare, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, l’art. 61 del T.U.I.R. va applicato (anche se non espressamente richiamato dall’art. 66 del T.U.I.R.) anche nella determinazione del reddito delle **imprese minori** e, in base al disposto dell’art. 144, comma 1, del T.U.I.R., anche dagli **enti** pubblici e privati, diversi dalle società, nonché *trust*, che **non** hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, limitatamente all’**attività commerciale** svolta.

Il presente lavoro sarà articolato in tre interventi:

- con il primo contributo ci interesseremo delle concrete modalità applicative del meccanismo di calcolo degli interessi non deducibili in corso d’anno;
- in un secondo momento saranno illustrati l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della nuova disciplina ed i rapporti con le altre norme che limitano la deducibilità degli interessi passivi;
- l’ultimo contributo riguarderà i chiarimenti emersi per i soggetti aderenti alla tassazione di gruppo, nonché, infine, le limitazioni emergenti in caso di operazioni straordinarie.

Riporto degli interessi passivi

Lo schema previsto dall'art. 96 del T.U.I.R. si compone almeno di due *step*, agevolmente individuabili (cfr. istruzioni al prospetto previsto nel quadro RF - Mod. UNICO 2009-SC):

- in una prima fase, il contribuente **verifica la consistenza** degli **interessi attivi e proventi** assimilati. Entro questo importo la deducibilità degli interessi passivi è piena e non richiede ulteriori calcoli;
- in un secondo momento, viene ad essere **calcolato il 30% del ROL** della gestione caratteristica (cfr. paragrafo successivo). Entro quest'ulteriore soglia, che si **aggiunge**, ovviamente, alla precedente, gli interessi passivi sono comunque deducibili in corso d'anno.

In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 34, della legge Finanziaria per il 2008, per il **2008** ed il **2009** (primo e secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007) la soglia di deducibilità degli interessi passivi va **aumentata** di un importo pari, rispettivamente, a **10.000 euro** ed a **5.000 euro**.

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, questa **disciplina transitoria** implica che, nei predetti periodi di imposta, gli interessi passivi:

- sono anzitutto **deducibili** fino a concorrenza degli interessi attivi;
- per il 2008 l'eventuale **eccedenza** è, comunque, deducibile fino a concorrenza dell'importo di **10.000 euro** (5.000 euro per il 2009);
- in caso di **ulteriore eccedenza**, quest'ultima rimane, in ogni caso, deducibile nel limite del 30% del ROL.

In base a quanto previsto dall'art. 96, comma 4, del T.U.I.R., gli eventuali interessi non deducibili in corso d'anno possono essere **riportati in avanti** senza particolari limiti di tempo, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi ed i proventi assimilati, risulti **inferiore al 30% del ROL** di competenza.

Date tali premesse, con il documento di prassi in esame l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, opportunamente, che le predette **franchigie**, pari a 10.000 euro o a 5.000 euro, non risultano **mai riportabili in avanti** da parte del contribuente. Questa circostanza si evinceva, in particolare, già dalla lettura delle istruzioni all'apposito prospetto posto a corredo del quadro RF, Mod. UNICO 2009-SC.

Si prenda in considerazione l'esempio n. 1.

Esempio n. 1

Per il 2008 la società Beta S.r.l. presenta interessi passivi da bilancio per un importo pari a 15.000 € ed interessi attivi pari a 8.000 €.

Si supponga poi che il ROL della gestione caratteristica sia pari a 9.000 €. In questo caso emerge che, nel quadro RF di UNICO 2009-SC, la società Beta potrà **dedurre integralmente** i propri interessi passivi, pari a 15.000 €, senza cioè aver bisogno di porre in essere il confronto con il ROL. Nel caso specifico in prima battuta possono infatti essere dedotti interessi passivi per un importo pari ad 8.000 € (fino a concorrenza degli interessi attivi), ma il contribuente può fruire anche dell'incremento di deducibilità accordato ex lege, pari a 10.000 €, che consente l'integrale deduzione degli interessi passivi appostati in bilancio, per cui nessuna variazione in aumento dovrà essere posta in essere nel quadro RF a questo riguardo. Inoltre, in base alle precisazioni dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente non può riportare in avanti l'eccedenza della franchigia inutilizzata, pari nel caso in esame a 3.000 € (= 10.000-7.000 €), dato che il riporto è stato previsto solo per gli interessi passivi effettivamente sostenuti dal contribuente e che l'incremento del limite è **funzionale** alla sola **deduzione** in corso d'anno degli interessi passivi.

Il **riporto in avanti degli interessi passivi**, in particolare, **non** va soggetto ad alcun **limite temporale**, per cui, in caso di emersione in corso d'anno di una eccedenza di interessi passivi netti rispetto alla soglia ROL, il contribuente provvederà a memorizzare gli interessi non dedotti in corso d'anno nell'apposito prospetto predisposto nel quadro RF, al fine di utilizzare gli stessi interessi alla prima occasione utile.

Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate conferma quanto emerge in modo abbastanza chiaro dal dettato normativo in ordine al “ruolo” degli **interessi attivi**.

In caso di **eccedenza** degli stessi su quelli passivi (ipotesi in cui il contribuente deduce in dichiarazione tutti gli interessi passivi) **non** è previsto alcun meccanismo di **riporto in avanti** per la quota di interessi attivi non utilizzata in corso d'anno.

Calcolo del ROL

Quanto al predetto ROL, il comma 2 dell'art. 96 del T.U.I.R. stabilisce la necessità di fare riferimento alla **differenza** tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell'art. 2425 c.c. così come risultanti dal conto economico dell'esercizio, **escludendo** tuttavia i seguenti componenti negativi di reddito:

- gli **ammortamenti delle immobilizzazioni** immateriali e materiali, di cui alla lett. B), n. 10), voci a) e b) dello schema di conto economico;
- i **canoni di locazione finanziaria di beni strumentali**, ricompresi nella lett. B), n. 8), esclusione messa nero su bianco al fine rendere irrilevante ai fini della deducibilità

degli interessi passivi la modalità in concreto seguita per l’acquisizione delle immobilizzazioni, in proprietà ovvero tramite contratto di locazione finanziaria.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che le cd. **holding “industriali”** (alle quali non si applica l’ipotesi di esclusione prevista nel comma 5 dell’art. 96) sono tenute a determinare il ROL con le modalità dettate dal menzionato comma 2 dell’art. 96 del T.U.I.R. Viene dunque espressamente chiarito che non trovano applicazione i principi affermati nella risoluzione n. 337/E del 29 ottobre 2002, in cui era stato precisato che i componenti reddituali di tipo finanziario, pur non essendo imputati alla voce A) del conto economico, costituiscono, comunque, in questo caso, proventi relativi alla loro **attività caratteristica**, e nella risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008, in cui per la trasferibilità delle perdite nelle operazioni di fusione, era stata avallata, per i soggetti economici che classificano “i proventi dell’attività caratteristica in voci del conto economico diverse da quelle qualificabili come ricavi di cui all’art. 2425 del c.c., la possibilità di considerare ai fini del calcolo del test di vitalità, oltre ai ricavi e ai proventi di cui alle voci di conto economico A1 e A5, anche i **proventi finanziari** iscritti nelle voci C15 e C16.

Per quanto concerne i soggetti che redigono il **bilancio** in base ai principi contabili internazionali **IAS/IFRS**, l’Agenzia delle Entrate conferma, in considerazione del fatto che queste società non hanno l’obbligo di seguire uno schema di conto economico predefinito, che le stesse sono tenute ad individuare tra le voci del conto economico redatto sulla base dei suddetti principi quelle corrispondenti alle voci contenute nello schema di conto economico di cui all’art. 2425 del c.c., richiamate dal comma secondo dell’art. 96 del T.U.I.R.

Per le società di investimento immobiliare quotate (**SIQ**), tenuto conto che le stesse possono optare per un regime speciale in base al quale in corso d’opzione il **reddito** d’impresa derivante dall’attività di **locazione** immobiliare (e attività assimilate) è **esente dall’IRES**, mentre il reddito derivante dall’esercizio di **attività diverse** rispetto a quella della locazione immobiliare rimane **assoggettato all’IRES** secondo le regole ordinarie, l’Agenzia delle Entrate precisa che la quantificazione del ROL deve essere effettuata esclusivamente con riguardo alle attività diverse da quella di locazione immobiliare, essenzialmente al fine di scongiurare il realizzarsi di un doppio beneficio dovuto alla rilevanza, all’atto di determinare il ROL, dei proventi esenti.

Analoghe conclusioni vengono poi messe nero su bianco in relazione alla redditività dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime della **tonnage tax**, i quali determinano il loro reddito imponibile derivante dall’utilizzo delle navi in

base a determinati coefficienti parametrati a scaglioni di tonnellaggio netto delle navi medesime, ma per i quali le attività che non ricadono nell’attività agevolata continuano ad essere tassate applicando le ordinarie disposizioni del T.U.I.R. Anche in questo caso, pertanto, il ROL deve essere calcolato con esclusivo riferimento all’**attività tassabile in via ordinaria**, senza tenere conto dei costi e proventi dell’attività caratteristica inclusi nella determinazione forfetaria dell’imponibile, ed analoghe considerazioni valgono in relazione agli interessi passivi ed oneri assimilati.

Utilizzo del ROL

Va detto che il riporto in avanti delle eccedenze residue è previsto, a regime, anche con riferimento al caso in cui in un determinato anno il contribuente presenti una **soglia ROL capiente**, vale a dire non completamente sfruttata in corso d’anno per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari, ma va segnalato che questa previsione potrà essere applicata solo **dal periodo d’imposta 2010** (terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007).

A regime, cioè, se in un determinato anno l’eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi risulta di importo inferiore alla soglia ROL (= 30% del ROL), la differenza tra quest’ultimo valore ed il primo può essere riportata in avanti per essere aggiunta alla soglia ROL dell’esercizio successivo.

Si prenda in considerazione l’esempio n. 2.

Esempio n. 2

Per il 2010 la società Beta S.r.l. presenta interessi passivi da bilancio per un importo pari a 5.000 € ed interessi attivi pari a 3.000 €. Si supponga poi che il ROL della gestione caratteristica sia pari a 10.000 €. In questo caso la società Beta potrà dedurre integralmente i propri interessi passivi, pari a 5.000 euro, ma dal confronto con la soglia ROL, pari a 3.000 €, emerge una capienza residua ROL per un importo pari a 1.000 €. Questo importo sarà dunque opportunamente memorizzato nella dichiarazione dei redditi UNICO 2011, talché potrà essere utilizzato ad incremento della soglia ROL relativa al periodo d’imposta 2011, sul quale commisurare gli interessi passivi da dedurre.

In pratica, il meccanismo di calcolo in esame consente di **riportare agli esercizi successivi**, senza alcun limite temporale, il **ROL maturato in un determinato periodo** di imposta e nello stesso **non utilizzato** in corso d’anno per “liberare” la deduzione degli interessi che eccede la differenza tra gli interessi passivi e attivi di periodo (quest’ultima comprensiva dell’eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili

riportata da esercizi precedenti).

In merito alla gestione di questo plafond, l’Agenzia delle Entrate pone alcuni “paletti”, precisando che il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL in caso di compresenza di interessi passivi netti indeducibili comporta l’impossibilità di utilizzare il ROL eccedente – per una quota pari all’ammontare degli interessi passivi indeducibili – negli anni successivi, traducendosi di fatto nella perdita della predetta eccedenza di ROL utilizzabile (ma di fatto non utilizzata) in compensazione. Diversamente, infatti, si verificherebbe uno spostamento di imponibile da un esercizio all’altro con fenomeni di *refreshing* delle perdite fiscali, posto che per queste ultime c’è un limite al riporto che invece manca per l’utilizzo del ROL.

Si prenda in considerazione l’esempio n. 3.

Esempio n. 3

Per il periodo d’imposta 2010, la società Beta S.r.l. presenta interessi passivi da bilancio per un importo pari a 5.000 € ed interessi attivi pari a 2.000 €.

Si supponga poi che il ROL della gestione caratteristica sia pari a 20.000 € e che la società Beta presenti perdite pregresse “targate” 2005 per un importo pari a 10.000 €.

In questo caso, la società Beta potrebbe dedurre integralmente i propri interessi passivi, pari a 5.000 €, in quanto gli interessi attivi sono pari a 2.000 €, e la soglia ROL è pari a 6.000 €, per cui il contribuente dovrebbe presentare la seguente situazione:

- tutti gli interessi passivi sono deducibili;
- residua una soglia ROL capiente pari a 3.000 €, riportabile in avanti senza particolari limiti di tempo.

In merito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il predetto meccanismo opera in modo per così dire **automatico**, intendendo con ciò evitare arbitraggi da parte del contribuente in merito all’utilizzo della predetta eccedenza.

In effetti, a ben guardare nel caso specifico in esame il contribuente potrebbe avere, ad esempio, tutto l’interesse ad utilizzare le **perdite d’impresa pregresse**, attraverso una operazione di incremento della base imponibile che troverebbe appoggio proprio nella mancata deduzione di parte degli interessi passivi che consegue al **mancato utilizzo** della soglia ROL per l’importo necessario a dedurre gli interessi (nel caso specifico pari a 3.000 €).

In tale ipotesi il contribuente si vedrà tuttavia costretto a non poter più utilizzare la medesima soglia ROL. In altre parole, in presenza di interessi indeducibili o il contribuente utilizza la soglia ROL disponibile oppure vede calare la scure della **definitiva inutilizzabilità** di tale plafond. Nel caso specifico dovrebbe rimanere fermo, peraltro, che la società Beta possa comunque riportare in avanti l’eccedenza tra la soglia ROL (pari a 6.000 €) e l’importo degli

interessi passivi che potrebbero trovare nella stessa un adeguato ristoro in corso d’anno (nel caso specifico = 3.000 €).

Va detto, peraltro, che analoga preoccupazione non è maturata in ordine all’utilizzo degli interessi attivi (primo step) in caso di perdita, per il semplice motivo che questi ultimi non sono riportabili in avanti.

Fatta la regola, che poggia su una sostanziale assimilazione concettuale degli interessi indeducibili alle perdite d’impresa, l’Agenzia delle Entrate individua ulteriori corollari di ordine applicativo per il contribuente, chiarendo che nel caso di contestuale presenza di **ROL disponibile** e di perdite fiscali pregresse, l’eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili dovrà essere compensata **prioritariamente** con l’eccedenza di ROL e, una volta esaurita questa, mediante le **perdite pregresse**.

Ne consegue che:

- l’**eccedenza di ROL** deve essere **prioritariamente utilizzata** per compensare l’eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili dell’esercizio in corso ovvero di esercizi precedenti;
- qualora, pur versando in presenza delle predette condizioni, il **ROL disponibile** risulti **inutilizzato**, lo stesso **non** potrà più essere **utilizzato in futuro**, in quanto il meccanismo di funzionamento del confronto tra ROL e interessi passivi netti è strutturato in modo da prevedere un **utilizzo**, per così dire, **automatico** del ROL (**di periodo** e di quello eventualmente riveniente da annualità pregresse) ogniquale volta si registri una situazione di eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi;
- il contribuente **non** può **riportare in avanti** con riferimento al medesimo periodo d’imposta eccedenze di ROL inutilizzato ed eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.

Il riporto in avanti dell’eccedenza di ROL è, pertanto, consentito solo nelle seguenti ipotesi:

- **assenza di interessi passivi netti** (di periodo o pregressi) da compensare;
- **importo degli interessi passivi netti** (di periodo o pregressi) inferiore alla disponibilità di ROL (di periodo o, se del caso, riveniente da annualità pregresse).

In entrambe le ipotesi sopra menzionate l’eccedenza di ROL riportata dovrà, comunque, essere utilizzata in **compensazione** alla **prima occasione utile**, vale a dire nel primo esercizio in cui si manifesterà un’eccedenza degli interessi passivi di periodo su quelli attivi.

Altre norme che limitano la deduzione degli interessi

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate segnala che in base a quanto previsto dal comma sesto dell’art. 96 del T.U.I.R., gli interessi passivi che rilevano ai fini di cui trattasi devono essere considerati **al netto** di quelli indeducibili in modo assoluto, vale a dire:

- art. 90, comma 2, del T.U.I.R., che prevede l’ineducibilità per le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Nello specifico, la previsione di indeducibilità assoluta riguarda gli **interessi di funzionamento** relativi a detti immobili e non quelli relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli stessi;
- art. 110, commi 7 e 10, del T.U.I.R. concernente l’ineducibilità degli interessi passivi in applicazione, rispettivamente, della normativa sul **transfer pricing** (se nei finanziamenti infragruppo vengano corrisposti interessi passivi in misura maggiore rispetto a quella che si sarebbe corrisposta in regime di libera concorrenza) e della disposizione concernente l’ineducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con

imprese estere residenti ovvero localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata;

- art. 3, comma 115, della legge n. 549/1995, nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da soggetti diversi dalle banche e dalle società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati italiani sia superiore al **doppio del tasso ufficiale** di riferimento per le obbligazioni e i titoli simili negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico che sono inclusi nella disposizione di cui all’art. 168-*bis* del T.U.I.R., gli interessi passivi eccedenti l’importo derivante dall’applicazione del menzionato tasso sono indeducibili dal reddito d’impresa della società emittente;
- art. 1, comma 465, della legge n. 311/2004, caso in cui gli interessi corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative e loro consorzi in virtù di quanto disposto all’art. 13 del D.P.R. n. 601/1973 sono indeducibili per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni fruttiferi postali, aumentato dello 0,90%.

LEGITTIMO ACCERTAMENTO INDUTTIVO PER L'AVVOCATO CHE EMETTE POCHE FATTURE

Tratto dalla rivista IPSOA "Pratica Fiscale e Professionale" n. 20 del 18 maggio 2009

A cura di Federico Gavioli

Dottore commercialista, revisore contabile e pubblicitario in Ferrara

LA NOVITÀ

► Accertamento induttivo

Secondo i giudici della Suprema Corte di Cassazione l'accertamento induttivo utilizzato dall'Amministrazione finanziaria per rettificare il reddito dichiarato da un avvocato che a seguito di verifiche effettuate è accertato che abbia un numero elevato di cause patrociniate a fronte di un numero esiguo di fatture emesse è pienamente legittimo

► Riferimenti di giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sentenza 27 marzo 2009, n. 7460

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza 27 marzo 2009, n. 7460 (ud. del 24 febbraio 2009), avallando quanto in precedenza stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale che aveva ricalcolato la pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria sulla base delle tariffe minime professionali, ha stabilito che è **pienamente legittimo l'accertamento induttivo** utilizzato dall'Amministrazione finanziaria che rettifica il reddito dichiarato (nel caso in esame di un avvocato) quando è **dimostrato** che le **cause patrociniate sono molte** a fronte di un **scarso numero di fatture emesse**.

Il fatto

La questione affrontata dai giudici di legittimità nasce da un ricorso che un avvocato aveva fatto perché si era opposto all'avviso di accertamento, con il quale l'Ufficio delle Imposte Dirette di Roma, utilizzando lo strumento dell'**accertamento induttivo** contenuto nell'art. 39, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600/1973, aveva **rettificato il reddito di lavoro autonomo** per l'**attività forense** elevando il reddito dichiarato da € 6.590, alla cifra (piuttosto ragguardevole) di € 181.768,00.

L'atto impositivo derivava da una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza per l'anno d'imposta 1992, da cui era emerso che il ricorrente aveva presentato ricorsi civili ed

amministrativi per oltre 200 clienti emettendo soltanto 25 fatture. L'avvocato ricorrente eccepiva la **carenza di motivazione dell'atto impositivo impugnato**, lamentando che, in sede d'accertamento, erano state recepite **presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza**. Il professionista ricorrente precisava, inoltre, di aver patrocinato soprattutto giudizi amministrativi nell'interesse di iscritti ad un sindacato, del cui ufficio legale faceva parte, percependo compensi assai ridotti, per di più solo a conclusione delle relative vertenze e solo nel caso di esito positivo.

La **Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso** ritenendo inattendibili i presupposti dell'accertamento impugnato, valutate le ragioni dell'avvocato e considerata non provata l'effettiva percezione dei compensi da parte dell'Amministrazione finanziaria con riferimento alle cause da lui patrociniate. **L'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria si era appellato in Commissione Tributaria Regionale** dove veniva evidenziato come la Commissione Provinciale non avesse tenuto nella debita considerazione l'entità davvero minima ed incongrua delle fatture emesse rispetto all'elevato numero delle cause trattate, anche a voler considerare tariffe di favore asseritamente applicate ai clienti appartenenti al sindacato, per cui non appariva corretto disporre l'annullamento dell'intero atto impositivo impugnato.

La **Commissione Tributaria Regionale riteneva legittimo l'accertamento**, ma riduceva l'entità del reddito imponibile a € 26.855,00 (rispetto agli iniziali 181.738,00 €), osservando che l'Ufficio fiscale non aveva potuto precisare quante delle cause iscritte dall'avvocato erano state portate a compimento nel corso dell'annualità in esame.

Cenni sull'accertamento induttivo

In tema di accertamento delle imposte dirette, l'utilizzazione del **metodo induttivo** da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, è **consentito** ogni qual volta si sia in

presenza di **incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi** indicati nella dichiarazione, come per esempio la constatata falsificazione di bolle di accompagnamento, posta in essere al fine di occultare l'omessa fatturazione di acquisto di merci.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione, il potere-dovere di accertamento d'ufficio è disciplinato dall'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973 in termini tali per cui, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e con facoltà di ricorso a presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, "l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi" (articolo citato comma 2). Da ciò deriva che l'accertamento, per definizione di tipo induttivo, potrà essere, a seconda delle scelte dell'ufficio impositore, e con riferimento ai dati utilizzabili, analitico o sintetico, giacché l'esistenza del potere di accertamento non è condizionato dal metodo che verrà adottato, dovendosi rilevare che sussiste in astratto in modo indipendente dal come, di fatto, verrà esercitato, a seconda delle particolarità del caso concreto.

Come anticipato, l'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 consente la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento induttivo nei confronti di titolari di reddito di impresa o professionale. I redditi di tali soggetti possono, infatti, essere **determinati induttivamente** sulla base di **dati e notizie comunque raccolti**, prescindendo, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalla scritture contabili avvalendosi di **presunzioni semplici**, anche non gravi, precise e concordanti se:

- nella dichiarazione non è stato indicato il reddito;
- per la dichiarazione dei redditi presentata prima del 1° gennaio 1998 non sono stati allegati il bilancio e il conto profitti e perdite;
- non è stato possibile ispezionare le scritture contabili, purché risulti dal verbale di ispezione;
- le omissioni o le false o inesatte indicazioni accertate in contabilità e le irregolarità formali delle scritture contabili sono gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità;
- il contribuente non ha adempiuto all'invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, o non ha risposto a questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

Tali disposizioni valgono anche, in quanto compatibili, per i **professionisti e artisti** nonché per le imprese in contabilità semplificata.

Utilizzo delle presunzioni in ambito tributario

È opportuno fare un breve cenno per indicare i **limiti** entro i quali le presunzioni possono essere utilizzate in ambito tributario. Tale esame deve tenere in debita considerazione le diverse metodologie che il legislatore tributario ha previsto; soltanto la verifica della fondatezza dei presupposti per l'accertamento di tipo "analitico-induttivo" ovvero "induttivo puro" consente, infatti, il ricorso all'utilizzo di presunzioni, dotate di diverso grado di "forza". Il **legislatore tributario, non avendo previsto una definizione di presunzione**, ha preso a prestito tale concetto dal Codice Civile, il cui art. 2727 qualifica le presunzioni come "le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato". La presunzione o "prova indiretta" viene generalmente definita come ogni argomento o congettura, attraverso cui, partendo da un fatto noto, si perviene a considerare provata un'altra circostanza, sfornita, quest'ultima, di prova diretta.

Il Codice Civile distingue tra presunzioni semplici e legali:

- **presunzioni semplici:** sono quelle "liberamente apprezzabili dal giudice" ed ammesse purché "gravi, precise e concordanti"; esse non esigono un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale tra fatto noto e quello ignoto, ma implicano la consequenzialità tra i due fatti in termini di ragionevole certezza;
- **presunzioni legali** sono quelle previste dalla legge e si dividono, a loro volta, in:
 - presunzioni legali relative;
 - presunzioni legali assolute.

In **campo tributario** è stata espressamente riconosciuta, in tema di imposte dirette (art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e di IVA (artt. 54 e 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), al fine di moderare l'onere probatorio ordinariamente posto in capo all'Amministrazione finanziaria nell'attività di accertamento, la **possibilità di utilizzo delle presunzioni**. La particolarità delle presunzioni tributarie è rappresentata dall'operatività delle stesse soltanto a favore dell'Amministrazione finanziaria; non può, infatti, neanche astrattamente, supporre che esse possano operare a favore del contribuente. Tuttavia, l'**utilizzo delle diverse tipologie di presunzioni** incontra **limiti** strettamente connessi alla sussistenza di specifici riscontri nelle scritture contabili del contribuente.

Analisi dei giudici

La Corte di Cassazione nell'analisi del ricorso analizza preliminarmente quanto l'avvocato ricorrente eccepisce; quest'ultimo afferma la "carenza e incongruità della motivazione della

sentenza impugnata - sotto diversi profili - su altri punti decisivi della controversia. Violazione e/o erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37, 39, 41 bis e 42. Omesso esame su altri punti decisivi della controversia, travisamento di fatti sotto altri profili e contraddittorietà della motivazione". Più in particolare l'avvocato ricorrente sostiene che la Commissione regionale non ha esaminato alcuni documenti da lui prodotti da cui emergerebbe la prova della gratuità della prestazioni professionali per gli iscritti del sindacato; contesta l'affermazione secondo cui il reddito dichiarato derivante dalla sua attività professionale sarebbe certamente inadeguato sia come fonte di sostentamento conforme al decoro richiesto dalla professione esercitata, sia per il pagamento delle spese generali per lo studio e delle spese di mantenimento della propria autovettura.

Per l'avvocato ricorrente la Commissione Tributaria Regionale non ha valutato correttamente alcuni documenti da cui avrebbe potuto desumere il suo tenore di vita effettivo quali:

- la propria abitazione;
- il suo studio professionale;
- gli stessi accertamenti bancari eseguiti dalla G.D.F.;

trattasi in definitiva di elementi obiettivi che dimostrerebbero l'adeguatezza e congruità del reddito dichiarato per l'annualità in esame.

I giudici di legittimità precisano che le **lamentele del ricorrente non sono autosufficienti** atteso che i documenti richiamati, come gli stessi provvedimenti giudiziari che il contribuente assume riferibili allo stesso processo verbale d'imposta, non sono idonei ad avvalorare l'identità di giudicati fra le numerose controversie enumerate dal contribuente e quella di cui trattasi. La Cassazione rileva, a questo riguardo, che secondo la **consolidata giurisprudenza di legittimità**, ai fini della sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per Cassazione dall'art. 366 c.p.c.,

comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano **indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perché il giudice di legittimità** possa avere la completa **cognizione dell'oggetto della controversia**, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate. Per altro verso si rileva che i denunziati **vizi di violazione** di norme di legge, nonché l'eccepito **difetto o contraddittorietà della motivazione** sono finalizzate unicamente ad una rivalutazione del merito, e sono come tali **inammissibili nel giudizio della Suprema Corte** di Cassazione .

Conclusioni della Cassazione

I giudici della Suprema Corte di Cassazione passando alle contestazioni effettuate nei confronti dell'avvocato con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37, 39, 41 bis e 42, nonché il difetto e la congruità della motivazione, rilevando che la Commissione regionale non avrebbe dovuto ridurre l'imponibile stabilito dall'ufficio, atteso che il reddito era stato determinato con il metodo induttivo, prendendo come discusso parametro soltanto le tariffe minime professionali, **rigettano** sia il **ricorso principale**, sia quello **incidentale** in quanto **non sono ammissibili nel giudizio di legittimità censure** riguardanti i **vizi di violazione** di norme e il difetto o contraddittorietà della motivazione della sentenza; per queste ragioni la Corte di Cassazione conferma la decisione della Commissione Tributaria Regionale che di fatto aveva sostanzialmente affermato che una dichiarazione annuale dei redditi di circa dodici milioni di vecchie lire non può trovare giustificazione a fronte della presentazione di ricorsi (accertati) per oltre 200 clienti.

BENI NUOVI ACQUISITI ED ENTRATI IN FUNZIONE

Tratto dalla rivista IPSOA "Pratica Fiscale e Professionale" n. 20 del 18 maggio 2009

A cura di Roberta Braga

Dottore commercialista in Mantova

LA NOVITÀ

► **Deducibilità ammortamenti anticipati**

L'art. 1, comma 34, della legge n. 244/2007 ha introdotto un'agevolazione con efficacia limitata nel tempo a favore dei titolari di reddito di impresa.

È riconosciuta, per il solo periodo d'imposta posteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007, nel primo esercizio di entrata in funzione, la possibilità di dedurre gli ammortamenti fiscali relativi ai beni strumentali materiali per l'intero ammontare riconosciuto in base ai coefficienti di cui alla Tabella approvata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, anziché nella misura della metà sancita a regime dall'art. 102, comma 2, del T.U.I.R.

L'Amministrazione finanziaria, con la recente Circolare n. 8/E/2009, ha specificato che i beni oggetto della misura agevolativa devono presentare il requisito della novità coerentemente con le posizioni assunte in precedenti interventi di prassi ministeriale in materia di detassazione del reddito di impresa e di credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate.

► **Riferimenti di prassi**

- Agenzia delle Entrate, Circolare del 13 marzo 2009, n. 8/E

Il regime transitorio per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione

Secondo l'art. 1, comma 34, della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), finché non verrà attuata la revisione generale dei coefficienti di ammortamento di cui alla tabella approvata dal Ministero dell'Economia e delle finanze e comunque **limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007**, i contribuenti possono **dedurre** fiscalmente le quote di ammortamento dei soli **beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo** in misura integrale e, quindi, senza applicare la riduzione alla metà del coefficiente tabellare a norma dell'art. 102,

comma 2, del T.U.I.R.

Si osserva che, se nel periodo predetto nel Conto economico è indicato un **ammortamento inferiore** a quello fiscalmente consentito, tale **differenza è deducibile** in sede di dichiarazione dei redditi, rilevando una **variazione in diminuzione** di ammontare equivalente.

Al contrario, qualora, nello stesso periodo di imposta, sia rilevata nel Conto economico una quota di **ammortamento superiore** a quella ottenuta con l'applicazione del coefficiente di cui al D.M. 31 dicembre 1988, l'**eccedenza** viene **ripresa a tassazione**, attraverso l'evidenziazione di una **variazione in aumento** di importo corrispondente.

Per espressa previsione normativa, non beneficiano del regime di favore *pro-tempore* i **mezzi di trasporto a motore** di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, nonché i beni materiali strumentali classificabili nelle categorie omogenee identificate dall'Autorità per l'**energia elettrica** e il **gas** in conformità all'art. 102-bis, comma 7, primo periodo, dello stesso decreto.

I requisiti della novità e della materialità dei beni

Il diritto di accesso alla disciplina transitoria *de quo* compete unicamente ai **beni nuovi** soggetti alla procedura di ammortamento.

Conseguentemente, i **beni** che sono **già** stati **utilizzati** a qualsiasi titolo rimangono fuori dall'ambito applicativo della disposizione legislativa.

Il **presupposto** della novità si verifica nelle seguenti fattispecie:

- quando un cespite è acquistato **presso il produttore** ovvero il rivenditore;
- qualora l'acquisto del bene avvenga presso un **sogetto diverso dal produttore** o dal rivenditore, purché il bene stesso **non** sia mai stato **utilizzato o concesso in uso** a terzi né da parte del cedente né da parte di qualunque altro soggetto.

Si ritiene, pertanto, valido il concetto di novità espresso dalla C.M. n. 181/E/1994, intervenuta con alcuni chiarimenti di rilievo in merito al D.L. n. 357/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 489/1994 (c.d. agevolazione Tremonti), secondo la quale l'investimento deve sempre

riguardare beni nuovi, non importa se realizzati o meno direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione, con l'**esclusione dei beni già utilizzati da altri soggetti**, anche non residenti, dal momento che la norma citata si propone di generare delle ripercussioni positive sulle industrie produttrici di beni strumentali.

Come ha chiarito ulteriormente la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 90/E/2001 sulla detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito (c.d. agevolazione Tremonti-bis), la nozione di **acquisto di beni strumentali nuovi** include non solamente l'acquisto a titolo derivativo, ma anche la realizzazione di tali beni in appalto o in economia da parte del soggetto destinatario dell'agevolazione.

Si comprendono tra i beni nuovi anche i beni complessi autoprodotti, includendo l'ipotesi frequente nella quale per la loro predisposizione venga impiegato un bene usato.

Tuttavia, se alla **fabbricazione di un bene complesso autoprodotta** ha partecipato anche un bene usato, l'intero bene si considera nuovo a condizione che il costo del bene usato non sia significativo rispetto al costo complessivamente sostenuto.

A titolo esemplificativo, ricorre l'ipotesi dianzi descritta quando il costo del bene usato è inferiore all'ammontare delle altre spese sostenute per l'ottenimento del bene.

Se il **bene complesso**, che incorpora anche un bene usato, è stato **acquistato a titolo derivativo**, il cedente deve, a tal fine, attestare sotto la sua personale responsabilità che l'impiego del bene usato non è di rilevante entità rispetto al costo complessivo.

In aggiunta, deve risultare soddisfatta la **condizione della materialità dei beni strumentali** in esame, per l'esplicito riferimento normativo alla Tabella dei coefficienti di ammortamento, che si riferisce alle sole immobilizzazioni materiali.

Pertanto, il provvedimento agevolativo concerne i **beni strumentali**, fissi o mobili, **aventi un'esistenza fisica** (Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E/2008 relativa al credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate per il periodo 2007 - 2013 di cui all'art. 1, commi 271-

279, della legge n. 296/2006), con l'**eccezione** dei beni individuati dall'art. 164, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, oltre che di quelli utilizzati per l'esercizio di determinate attività regolate rientranti nelle categorie omogenee riconosciute dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 102-bis, comma 7, primo periodo, del T.U.I.R.

L'irrilevanza dell'imputazione dell'ammortamento a Conto economico

Ai fini dell'esercizio del diritto alla deduzione, **non** si reputa **necessario** che l'**ammortamento portato in deduzione** in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi sia di fatto **contabilizzato nel Conto economico**, anche solo in parte.

Secondo quanto ha chiarito esplicitamente la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E/2009, al paragrafo 4.1, infatti, se nel **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007**, è imputata al Conto economico una quota di **ammortamento inferiore** a quella derivante dall'applicazione del coefficiente attualmente previsto dal D.M. 31 dicembre 1988, la **differenza** non spesa può essere **dedotta nella dichiarazione dei redditi**, mediante una variazione in diminuzione di uguale ammontare.

Il periodo temporale di entrata in funzione del cespite

I **beni** ai quali è destinata la normativa transitoria devono essere **acquisiti ed entrati in funzione** in un periodo di tempo ben circoscritto che fa riferimento al **periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2007**.

Per i contribuenti con il periodo d'imposta che si identifica con l'anno solare, **l'anno da considerare è il 2008**.

Nella Tavola n. 1 sono indicati in sintesi i presupposti di applicazione dell'agevolazione temporanea della deducibilità degli ammortamenti anticipati relativi ai beni strumentali a norma dell'art. 1, comma 34, della Legge finanziaria 2008.

Tavola n. 1 - Presupposti di applicazione della deducibilità degli ammortamenti anticipati

Soggetti interessati	Esercenti attività di impresa
Ambito oggettivo di applicazione	<p>Deve trattarsi di beni strumentali che sono caratterizzati al tempo stesso dai requisiti della materialità e della novità.</p> <p>Inoltre, tali beni devono risultare acquisiti ed entrati in funzione nel periodo d'imposta seguente a quello in corso al 31 dicembre 2007 (pertanto, nel periodo d'imposta 2008, nell'ipotesi dei contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).</p> <p>Infine, non occorre che la quota di ammortamento portata in deduzione sia stata effettivamente imputata al Conto economico.</p>
Beni espressamente esclusi	<p>Sono di due tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni ex art. 164, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, quali autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati in via esclusiva come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa né adibiti ad uso pubblico né concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta; • beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate classificabili nelle categorie omogenee deliberate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ossequio all'art. 102-bis, comma 7, primo periodo, del T.U.I.R..

CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

In questa rubrica vengono segnalati tutti gli incontri di aggiornamento professionale organizzati da OsraInForma e i convegni sponsorizzati da Osra e dai propri partner nei prossimi mesi.

Data / Sessione	Località	Evento	Relatore	Per Informazioni
12/05/2009 PM	Forlì	Unico e ultime novità	BERARDO	WKI Emilia Tel. 053525962
13/05/2009 AM	Bologna	Unico e ultime novità	BERARDO	WKI Emilia Tel. 053525962
13/05/2009 AM	Cuneo	Unico e ultime novità	BARONE	A&C Servizi Tel. 0171415111
20/05/2009 AM	Terni	Unico e ultime novità	BARONE	WKIC Umbria Tel. 075393102
20/05/2009 PM	Milano	Unico e ultime novità	GIGLIOTTI	WKIC Lombardia Tel. 029033121
22/05/2009 AM	Firenze	Unico e ultime novità	BARONE	WKIC Toscana Tel. 0583424700
26/05/2009 AM	Bergamo	Unico e ultime novità	BERARDO	CSI Tel. 0354596226
26/05/2009 AM	Venaria Reale - TO	Unico e ultime novità	GIGLIOTTI	Insoft Osra Tel. 0114514367
26/05/2009 PM	Venaria Reale - TO	Unico e ultime novità	GIGLIOTTI	WKI Osra Tel. 011273661
29/05/2009 PM	Vercelli	Unico e ultime novità	BERARDO	WKIC Novara Tel. 0331073112
04/06/2009 AM	Porto S.Elpidio - AP	Unico e ultime novità	GIGLIOTTI	Osra Adriatica Tel. 0736343677